

Vorrei con Alfio

OK



UTC
Tutti in Alfio

Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania
CF. 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del 10.12.2008

OGGETTO: Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego fuochi controllati in agricoltura.

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 20,30 e seguenti, nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato in seduta straordinaria. Prosecuzione seduta.

Risultano presenti all'appello:

| CONSIGLIERE | | Presenti | Assenti |
|-------------|------------------------------|----------|---------|
| 1 | Arcidiacono Francesco | P | |
| 2 | Di Bartolo Giuseppe Mauro | P | |
| 3 | Fichera Salvatore Sebastiano | P | |
| 4 | Grasso Giuseppe Rita | P | |
| 5 | Liveri Orazio | P | |
| 6 | Mammino Salvatore Orazio | P | |
| 7 | Mangano Dario Carmelo | P | |
| 8 | Mangano Carmelo | P | |
| 9 | Marano Giuseppe | P | |
| 10 | Puglisi Agata | | A |
| 11 | Raciti Salvatore | P | |
| 12 | Russo Antonio | P | |
| 13 | Sgroi Alfio | P | |
| 14 | Sgroi Orazio | P | |
| 15 | Siragusa Walter Maria | P | |

N. presenti 14 N. assenti 1

Partecipa il Segretario comunale dr. Lucio Barbagallo.

Preside, nella qualità, il Consigliere Dott. Arch. Marano Giuseppe che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Russo Antonio, Di Bartolo Giuseppe, Liveri Orazio
La seduta è pubblica.

E' presente il Sindaco

Il Presidente prende in esame l'argomento posto all'ordine del giorno relativo al regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura ed invita i Presidenti delle commissioni terza e prima a dare lettura dei relativi verbali.

Quindi il Presidente propone di votare il regolamento procedendo con la lettura e votazione dei singoli articoli, tenendo conto delle modifiche apportate dalla terza Commissione.

Espletate le operazioni di voto si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 14

Artt. 1,2,3,4,5,6,7,8 voti favorevoli n. 14

Art. 9 con modifica voti favorevoli n. 14

Art. 10 voti favorevoli 14

Art. 11 con modifica voti favorevoli 14

Artt. 12 e 13 voti favorevoli 14

art. 14 "Divulgazione": Il Consigliere Arcidiacono si dichiara favorevole alla diffusione del regolamento e invita il Sindaco a divulgarlo oltre che con manifesti murali, con brochure da consegnare ai cittadini.

Ultimato l'esame della proposta il Presidente invita il responsabile del servizio protezione civile geom. Sebastiano Cali a relazionare sull'argomento.

Il Geom. Cali relaziona brevemente sull'obbligo previsto dalla legge 14/2006 che regolamenta forme di prevenzione degli incendi nonché delle sanzioni da applicare ai potenziali trasgressori; annuncia infine che a breve presenterà una proposta di regolamento che riguarda la struttura della

Protezione civile.

Il Presidente invita quindi a votare il regolamento nella sua totalità ed espletate le operazioni di voto proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 14 voti favorevoli n. 14 astenuti 0 contrari 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 sulla proposta di regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla terza commissione consiliare con verbale n. 2 del 30.10.2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla prima commissione consiliare con verbale n.3 del 21.11.2008;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di "Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura. Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, art. 40 e successive modificazioni, coordinato con la legge regionale 14.4.2006 n. 14 art. 40" che allegato al presente verbale ne forma parte integrante.



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

N. Proposta

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale _____

Oggetto : Approvazione “Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura”. Legge regionale 6 aprile 1996 N° 16 art.40 e successive modificazioni, coordinato con la legge regionale 14.04.2006 N° 14 art.40”

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi N°353/2000 ;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 avente per oggetto: “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;

Rilevato che detta legge è stata modificata e integrata con la L.R. 19.08.1999 n. 13 e con la L.R. N°14 del 14 aprile 2006;

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 40 della normativa sopra citata che stabilisce che i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia;

Constatato che nella stagione estiva le condizioni metereologiche, correlate all’abbandono dei Fondi i agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi, e che ciò può arrecare notevole danno per l’incolumità dei cittadini e per la conservazione del patrimonio agro-forestale;

Considerato che la pulizia dei terreni necessita di norme regolamentari finalizzate a definire le modalità per la corretta rimozione, deposito, conferimento a discarica e/o bruciatura dei residui di lavorazione;

Rilevato che l'adempimento di che trattasi, oltre ad essere un fatto dovuto, si riflette positivamente sull'ambiente e consente agli organi di controllo di applicare al potenziale trasgressore la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 40 della L.R. 16/1996 e s. m. e i.;

Dato atto che questo Comune non è dotato di disciplina specifica in materia;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il "Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura", predisposto dal VI Servizio Protezione Civile Area Tecnica;

Rilevato che lo schema di Regolamento di che trattasi si compone di n. 14 articoli;

Rilevato che, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000 n.30, sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme in materia di protezione civile;

Visto il vigente O.A. EE.LL. nella Regione Sicilia;

Vista la D.P. N° 297 del 04 giugno 2008 del Presidente della Regione Siciliana ;

Visti i pareri espressi nelle forme di legge ;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati :

1. Approvare il "Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura" che fa parte integrante della proposta.
2. Dare atto che il Regolamento oggetto della presente proposta abroga qualunque altra norma regolamentare in contrasto con il predetto Regolamento;
3. Dare atto, altresì, che il presente "Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura" entrerà in vigore decorsi 15 gg. dall'avvenuta *esecutività della deliberazione.*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91


Oggetto : Approvazione "Regolamento prevenzione incendi e modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura ". Legge regionale 14.04.2006 N° 14 art.40"

A- AREA ORGANIZZATIVA IV

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto comparto ESPRIME parere tecnico **FAVOREVOLE** - ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91 sulla proposta di cui all'oggetto.

Santa Venerina li 03. Ottobre 2008

IL Resp. Ufficio Prof. Civile
Geom. Sebastiano Cali



IL DIRIGENTE CAPO AREA
Ing. Rosario Arcidiacono





COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia Regionale di Catania

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI


CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE

(ART. 40 L.R. 11.04.96, n. 16)

Redattore: **Geom. Sebastiano Cali** Responsabile del Servizio Protezione Civile.

Dirigente Area Tecnica **Dott. Ing. Rosario Arcidiacono.**

IL RESPONSABILE VI SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
L'Istruttore Tecnico Direttivo
Geom. Sebastiano Cali



IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Rosario Arcidiacono

*Con le modifiche apportate dalla III Commissione Consiliare nella seduta del 30 Ottobre 2008
Verbale N°02/2008.-*

INDICE

| | |
|--|---|
| ART.1 Divieto | 1 |
| ART.2 Pulitura..... | 1 |
| ART.3 Fascia di rispetto | 2 |
| ART.4 Diffida..... | 2 |
| ART. 5 Distruzione e/o bruciatura | 2 |
| ART. 6 Osservanze | 3 |
| ART. 7 Coltivazione agricole..... | 4 |
| ART. 8 Terreni incolti..... | 4 |
| ART. 9 Spazi Comunali | 4 |
| ART. 10 Precauzioni | 4 |
| ART. 11 Ulteriori disposizioni | 5 |
| ART. 12 Obblighi | 5 |
| ART. 13 Violazioni e Sanzioni Amministrative | 5 |
| ART. 14 Divulgazione | 6 |

REGOLAMENTO COMUNALE

MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 40 L.R. 11.04.96, n. 16

ART. 1 (Divieto)

Per il periodo 15 giugno - 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacale è fatto divieto:

- a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi;
- b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi;
- c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.:
- d) bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- f) usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

ART. 2 (Pulitura)

Tutti i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, entro il termine perentorio del 15 Giugno di ogni anno, dovranno provvedere alla pulitura ed eliminazione delle sterpaglie, erbacce, rami e vegetazione secca in genere, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche o private, e lungo tutti i confini del fondo, per una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a ml. 10,00 con esclusione delle zone di pertinenza degli Enti Pubblici proprietari delle strade che si dovranno far carico della loro pulizia.

I lavori di pulitura delle restanti parti dei terreni potranno essere effettuate in qualsiasi periodo e dovranno essere iniziati dalle aree immediatamente adiacenti alle fasce parafuoco di cui sopra. I residui provenienti dai lavori di ripulitura dovranno essere prontamente allontanati dal letto di caduta e depositati per essere distrutti o bruciati all'interno della proprietà e comunque ad una distanza di sicurezza, ove possibile, non inferiore a ml 30,00 dai

fabbricati, dalla vegetazione circostante, dal ciglio della scarpata, dal ciglio stradale e/o dal confine con altre proprietà.

ART.3 (Fascia di Rispetto)

I proprietari, gli affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, hanno in godimento terreni dovranno lasciare intorno a fabbricati, impianti agricoli, ricoveri stallatici, etc., una fascia di rispetto completamente sgombra da sterpaglie, foglie, erbacce e da vegetazione secca in genere, di larghezza non inferiore a ml. 10,00.

ART.4 (Diffida)

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati , agli impianti nonché dai confini di proprietà , per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

Ove i soggetti, anche pubblici, di cui al superiore Art. 2 non effettuino gli interventi ivi previsti, l'Amministrazione Comunale procederà a diffidarli, fissando un termine perentorio non superiore a 15 gg., affinché gli stessi vi provvedano. Nel caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.

ART. 5 (Distruzione e/o Bruciatura)

La distruzione e/o bruciatura dei residui dei lavori di pulitura dei fondi dovrà essere effettuata con l'adozione di ogni opportuna cautela al fine di evitare il propagarsi di incendi. In ogni caso, tali operazioni, da eseguire sotto la continua vigilanza dei soggetti interessati, dovranno essere effettuate entro il 15 Giugno

di ogni anno, con la precisazione che dall'01 Maggio al 15 Giugno le stesse operazioni saranno consentite solo nelle prime ore della giornata e fino alle ore 9,00. Nelle giornate particolarmente calde e ventose, comunque, è fatto divieto assoluto di procedere alla distruzione e/o bruciatura di erbe, sterpaglie e/o residui della pulitura dei terreni. In deroga a quanto ivi stabilito e previa autorizzazione del locale Distaccamento del Corpo Forestale, gli interventi di bruciatura dei residui di cui sopra, potranno essere effettuati anche dal 16 Giugno al 30 Giugno e dall'01 Ottobre al 15 Ottobre di ogni anno, sempre entro le ore 9,00 del mattino, con esclusione delle giornate calde e ventose.

Prima di lasciare la zona utilizzata per siffatte operazioni, è fatto obbligo di assicurarsi che ogni focolaio sia stato perfettamente spento e che non vi sia alcun rischio di riaccensione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali per il caso di cui dalla violazione di tale disposizione derivi un incendio, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art.13 del presente regolamento.

ART. 6 (Osservanze)

Nei terreni dovranno essere osservate, pure, le seguenti disposizioni:

- i singoli cumuli di sterpaglie dovranno essere distanziati tra loro non meno di ml. 6,00 l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate in agricoltura dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 10,00 dalla vegetazione circostante e/o dai cumuli di sterpaglie e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, decespugliatori, motoseghe, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno litri 10,00 e di almeno litri 8,00 per ogni trattore;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore, dalle macchine trebbiatrici e da qualunque altro attrezzo a motore, i detriti di paglia o di altro materiale combustibile.

Oltre alle norme anzidette, i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualunque titolo, godono di terreni dovranno adottare tutte le misure precauzionali, eventualmente, suggerite dal Corpo Forestale e/o dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dall'esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione di incendio.

In ogni caso, nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate la vigilanza nell'utilizzo di tali attrezzature a motore dovrà essere intensificata.

ART. 7 (Coltivazione agricole)

Nel periodo compreso dal 15 giugno al al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere: alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque fino alle ore 7,00 (sette) e solo esclusivamente se la zona circostante è zappata per un raggio di metri 10,00 (dieci).

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

ART. 8 (Terreni incolti)

Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado ed abbandono a causa della presenza di fitta ed intensa vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il Corpo Forestale o con altre Forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e, se del caso, a diffidare i proprietari, affittuari, o coloro che, a qualsiasi titolo, godono di tali terreni ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 gg. per provvedervi. In caso di inottemperanza i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con spese ad esclusivo carico dei soggetti obbligati e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro non ripulito. La diffida e l'eventuale successiva sanzione amministrativa pecuniaria saranno comminate con provvedimento del Sindaco.

ART. 9 (Spazi comunali)

Per la ripulitura obbligatoria di quelle parti di terreno di proprietà o di pertinenza comunale che prospettano o confinano con strade pubbliche o private, da effettuarsi sempre entro il 15 Giugno di ogni anno, il Comune si doterà di apposita squadra di decespugliamento che potrà eseguire, anche, gli interventi disposti d'ufficio ai sensi dei superiori artt. 3 - 4 e 8.

ART. 10 (Precauzioni)

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

ART . 11 (ulteriori disposizioni)

Dal 01 gennaio al 31 dicembre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale infiammabile e/o incandescente. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove dal fatto derivi un incendio, i trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,00 ed € 258,00.

ART.12 (Obblighi)

Chiunque avvisti un incendio od un fuoco non controllato che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale, mediante il Numero Verde " 1515", e/o ai Vigili del Fuoco, mediante Numero Verde "115" e/o alle Autorità Locali (Carabinieri "112", Polizia "113", Vigili Urbani, Sindaco, Ufficio Protezione Civile, etc.).

ART .13 (Violazioni e Sanzioni Amministrative)

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (terreno agricolo e/o incolto), così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

Nelle aree e nei periodi a rischio d'incendio boschivo e/o di aree boscate sono vietate tutte le azioni, individuate nel presente regolamento, determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00 (art. 10 comma VI Legge 21/11/2000 n. 353)

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del sindaco.

Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (art. 10 comma I Legge 21/11/2000 n. 353), si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a €30,98 e non superiore a €61,96 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 206,58 e non superiore a € 413,16.-

L'applicazione delle sanzioni amministrative e penali sono demandati alle forze di Polizia (Corpo Forestale - Comando Polizia Municipale - Carabinieri e altre forze dell'Ordine) .-

ART. 14 (Divulgazione)

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere anziano
Salvatore Rociti

Il Presidente
Giuseppe Marano

Il Segretario comunale
Licio Barbogallo

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal *30/12/08* al *13/1/09*
per n. *30* giorni consecutivi col n. *303*.... del registro delle pubblicazioni.
Dalla residenza municipale..... *29/1/09*.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal *30-12-08*...al...*13-1-09*... a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

è pubblicato dal 13/1/09 al 28/1/09
Dalla residenza municipale, li *09-1-09*

Il Segretario comunale
Licio Barbogallo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno *9-1-09*

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale... *1-1-09*

Il Segretario Comunale
Licio Barbogallo